



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 9 in data: 05.02.2018	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: servizi a domanda individuale anno 2018. Art. 172 comma 1 lett. c) d. lgs. N. 267/2000..

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	P	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	A
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	A
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **8**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 9 del 05.02.2018

Oggetto: servizi a domanda individuale anno 2018. Art. 172 comma 1 lett. c) d. lgs. N. 267/2000.

Visto l'art. **151, comma 1, del testo unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Rammentato che, nelle more del perfezionamento della legge di bilancio, il Ministro dell'interno con il decreto 29 novembre 2017 (G.U. 6 dicembre 2017, n. 285) ha differito al **28 febbraio 2018** il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2018 degli enti locali.

VISTO l'art. 172, comma I, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale occorre allegare al bilancio di previsione, tra l'altro, la deliberazione con la quale sono determinati, per l'anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale.

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2014 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale.

Considerato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile

1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Atteso che i servizi a domanda individuale sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, in tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente.

Con la conversione del **DL 30 dicembre 2005, n. 273**, è stato integrato l'elenco sopra riportato attraverso il testo dell'art. 1 bis aggiungendo ai servizi esistenti anche i collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi.

Si intendono per servizi a domanda individuale quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e non siano dichiarate gratuite da leggi nazionali o regionali.

Inoltre, i costi relativi a tali servizi devono essere finanziati da tariffe, contribuzioni o entrate specificatamente destinate.

Per tali categorie di servizi è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.

Con **D.L. 22 dicembre 1981, n. 786**, convertito in **L. 26 febbraio 1982, n. 51**, art. **3**, fu disposto: "Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni... sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato. (omissis) Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge (omissis)".

La materia è stata poi regolata dall'art. **6**, **D.L. 28 febbraio 1983, n. 55**, convertito in **L. 26 aprile 1983, n. 131**, che, oltre a confermare le eccezioni (fra cui quelle relative ai servizi gratuiti per legge di cui al **D.L. 22 dicembre 1981, n. 786**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **L. 26 febbraio 1982, n. 51**), ha autorizzato il Ministro dell'interno ad emanare un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.

Per tali servizi, quindi, gli enti erogatori sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

Dopo una fase, iniziata negli anni '80, nella quale gli enti erano tenuti ad approvare la misura percentuale della copertura dei costi con tariffe o contribuzioni, l'art. **45**, **D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504**, ha stabilito che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazione strutturalmente deficitarie, lasciando intendere, a contrario, che gli enti che non versino in condizioni di deficitarietà strutturale possano derogare a tale limite percentuale: pertanto, solo per tali Comuni è prevista una copertura dei costi da parte

dell'utenza non inferiore al 36% e, qualora non realizzino tale rapporto tra ricavi e costi, sono soggetti a sanzioni. In merito:

Gli enti locali, pertanto, possono considerare "servizio a domanda individuale" le seguenti attività, fissando le relative tariffe per l'utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall'art. **172, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici d'insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
- 20) collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi.

L'elencazione, da considerarsi non esaustiva né tassativa, comprende unicamente i servizi più diffusi nell'insieme dei Comuni.

PRECISAZIONI IN MERITO A SINGOLI SERVIZI. RICONDUCEBILITÀ A QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE.

L'art. **5, comma 1, L. 23 dicembre 1992, n. 498**, prevede che "A modificazione di quanto previsto nell'art. **6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 26 aprile 1983, n. 131**, *le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale*".

Per quanto attiene al sistema tariffario, ogni Ente presenta particolarità, soprattutto negli ultimi anni, tenuto conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni "personalizzate" ricavate con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La Corte dei conti-Campania nella delibera n. 7/2010/par del 25 febbraio 2010, ricordata la normativa in materia, dichiarava che dal suo esame emerge chiaramente la volontà del legislatore di limitare la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge precisando, al contrario, che le norme in questione prevedono espressamente l'obbligo, per gli Enti pubblici erogatori, di stabilire tariffe e contribuzioni anche a copertura di servizi erogati, in precedenza, a titolo gratuito, e così esprimendosi fermamente contro la tesi dell'indiscriminata elargizione gratuita dei servizi pubblici de quibus, tenuto conto del militare in questo senso anche considerazioni riferibili alla necessità del rispetto di un principio di elementare prudenza e di razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche, ai fini della salvaguardia

degli equilibri di bilancio.

La **Corte dei conti-Molise**, con delibera **14 settembre 2011, n. 80**, si è pronunciata sul tema, includendo tra i servizi a domanda individuale anche il trasporto scolastico, ancorché non ricompreso nell'elencazione di cui al citato **D.M. 31 dicembre 1983**, nella considerazione che, per le sue caratteristiche, ben rientri in tale concetto.

Anche per esso, dunque, valgono le medesime considerazioni applicabili ai restanti altri servizi, ovvero che la componente fondamentale della decisione di attivarlo o meno, è che sussistano nell'Ente le condizioni economiche per farlo, fatto salvo il divieto di erogazione gratuita e in forma generalizzata. (**C. Conti, Molise, 14 settembre 2011, n. 80**).

Il servizio di trasporto scolastico è *pleno iure* un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. Cionondimeno, gli enti dovranno motivare, a pena di illegittimità, l'eventuale gratuità del servizio che costituisce un'eccezione alla naturale commutatività dei contratti con la p.a., tanto più se il servizio assume carattere generalizzato; gli enti saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'**art. 117 TUEL**, in particolare il principio dell'equilibrio ex antea costi e risorse a copertura, che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale.

Corte dei conti-Campania, delibera 21 giugno 2017, n. 222

Corte dei Conti, sezione di controllo per il Veneto Deliberazione n. 979/2012/PAR: annoverabilità nell'ambito dei servizi a domanda individuale delle **scuole dell'infanzia** (I servizi indispensabili erogati dalle Amministrazioni comunali ...) sono stati individuati con il D.M. 28 maggio 1993 che all'art. 1, in forza della delega contenuta nell'art. 11 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni seppur la finalizzazione della norma fosse tesa all'inapplicabilità della procedura di esecuzione forzata. Tra gli stessi si annoverano, i servizi relativi all'istruzione primaria e secondaria mentre non rientrerebbe nell'elenco l'erogazione di servizi relativi alla scuola dell'infanzia. Questa in base alle disposizioni normative in vigore (d.lgs 19 febbraio 2004 n. 59) seppur differenziata dalla scuola primaria e secondaria, costituisce un servizio con finalità sociali: tanto è vero che il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 recante il "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" contempla nelle materie ricomprese nella funzione 10 degli enti locali (attività sociali tipiche): gli asili nido, i servizi per l'infanzia, quelli per la prevenzione e la riabilitazione nonché quelli con finalità sociali. A conferma di tale inquadramento si segnala che, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 444, il comune, nell'istituzione e gestione di scuole dell'infanzia, agisce nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e che le scuole stesse sono riconducibili nell'ambito della scuole pubbliche contemplate dall'art. 9, punto 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (confronta anche C.d.S., VI, 970, 21 novembre 1990) mentre in base al medesimo articolo le spese degli enti pubblici territoriali per l'istituzione delle scuole dell'infanzia da essi gestite sono, per gli stessi, obbligatorie. In relazione a quanto da ultimo evidenziato si rileva come il servizio relativo alla scuola per l'infanzia potrebbe ben collocarsi nel novero dei servizi obbligatori alla persona di cui all'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, di conseguenza, l'affidamento dello stesso da parte dell'ente locale andrebbe disciplinato dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328". Disposizione quest'ultima alla quale hanno fatto seguito numerose Leggi regionali che si sono adeguate al disegno del legislatore nazionale. Il richiamato D.P.C.M. all'articolo 5 recante "Acquisto di servizi e prestazioni" prevede al comma 1 che "I Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del Terzo Settore" individuati questi ultimi in base alle previsioni di cui all'articolo 2 quali "...le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della

cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro". Il comma 2 dell'articolo 5 prevede poi che "Le Regioni disciplinano le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare: a. le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale; b. le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate (...)".

- secondo il **Consiglio di Stato, sez. V, giusta sentenza del 20 gennaio 2003, n. 166**, "Gli stadi di **proprietà comunale** rientrano nella categoria generale degli impianti sportivi, costituendo strutture destinate a manifestazioni significative a fini sociali e che le società sportive possono utilizzare ed eventualmente gestire solo in relazione alla possibilità di offrire e far fruire alla popolazione - residente e non- **spettacoli aventi valenza sociale** per lo svago e per l'impiego del tempo libero. Le tariffe (o contribuzioni) da applicare per l'utilizzo dello stadio comunale debbono coprire nella percentuale (livello minimo) di legge le spese per i servizi pubblici a domanda individuale, mediante una valutazione specifica dei costi derivanti dallo svolgimento del servizio, da recuperare con le tariffe, nei limiti previsti dalla legge.";

- la **Corte dei Conti-Sicilia, con delibera 14 marzo 2013, n. 18**, ha affermato che i servizi resi agli utenti di un **impianto sportivo di proprietà comunale** destinato a **piscina**, trattandosi di prestazioni erogate al di fuori di un preciso obbligo istituzionale e di un'apposita previsione normativa in termini di gratuità, rientrano tra quelli a domanda individuale, sia nell'ipotesi in cui il servizio sia reso dall'Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorquando lo stesso venga affidato a terzi, e tale interpretazione trova conferma nella necessità di rispettare principi elementari di prudenza e razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche al fondamentale fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Anche per gli impianti sportivi la disciplina in materia di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale deve essere applicata a tutti gli impianti sportivi del Comune.

Con riferimento ai servizi di cui al punto n. 18), per il giudice amministrativo (**Cons. di Stato, Sez. V, sentenza 27 maggio 2014, n. 2716**) il servizio di **illuminazione votiva**, strettamente collegato ai servizi cimiteriali e da sempre attratto nella relativa disciplina, mantiene le caratteristiche per essere annoverato tra quelli a domanda individuale, e come tale soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di gestione, stabilito, ove il servizio è svolto dal Comune in economia, con deliberazioni annuali anteriori all'approvazione del bilancio e a questo allegate, ex art. **172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**;

Il **T.A.R. Lazio, Sez. II, con sentenza n. 1333 del 27 settembre 1984**, ha precisato che "l'obbligo di copertura del costo complessivo **non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme**, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottate";

Per quanto attiene al sistema tariffario, occorre tener conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni "personalizzate" ricavate con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La sentenza **T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365**, il cui *thema decidendum* riguarda il sistema di tariffazione, conferma l'inclusione del servizio di **refezione scolastica comunale** tra quelli indicati nel punto n. 10 del decreto, precisando che, se il Comune decide d'istituirlo, deve stabilire la quota di copertura tariffaria a carico dell'utenza anche se, nel farlo, gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti: la percentuale "non inferiore al 36 per cento" prevista dall'art. **243, comma 2, lett. a)**, TUEL, imposta agli enti locali in stato di dissesto, infatti, esprime

solo la misura minima che l'ente locale dissestato deve obbligatoriamente porre a carico dell'utenza, ma non quella massima.

“(...) In linea astrattamente teorica, ove lo consentisse un'ipotetica capienza di bilancio, il Comune potrebbe certamente decidere di finanziare per intero il servizio di refezione scolastica con risorse proprie, garantendone la fruizione gratuita da parte della popolazione scolastica cittadina. Allo stesso modo, però, sarebbe altrettanto concepibile (e legittimo) se l'ente locale stabilisse di far gravare per intero il costo del servizio sull'utenza, soprattutto allorchè ciò si rendesse necessario, in un'ottica solidaristica e secondo valutazioni di politica economico-sociale di esclusiva pertinenza dell'ente locale, per garantire l'accesso gratuito o agevolato di fasce deboli della popolazione ad altri servizi erogati dalla stessa Amministrazione.

*Tra le due opzioni estreme, entrambe legittime, si pone quella - più frequente e altrettanto legittima - in cui il costo del servizio è **ripartito tra l'amministrazione comunale e l'utenza scolastica** secondo modalità variamente determinate e mutevoli nel tempo, influenzate dalle disponibilità di bilancio e dalle scelte di politica economico-sociale dell'ente locale.*

*In tale eventualità, i **cittadini** che ritengano eccessivamente gravoso il costo del servizio stabilito unilateralmente dal Comune **hanno pur sempre la facoltà di non giovarsene, prelevando i propri figli da scuola durante l'orario destinato alla mensa e provvedendo direttamente al pranzo dei medesimi.***

*L'eventuale impossibilità per i genitori di provvedere direttamente al pranzo dei propri figli per concomitanti impegni lavorativi o per altre cause, per quanto umanamente comprensibile, non costituisce però ragione sufficiente per pretendere che l'Amministrazione, non solo istituisca obbligatoriamente un servizio pubblico che per legge non è obbligata ad istituire, ma se ne addossi pure l'intero onere o la maggior parte di esso, tenuto conto - si ripete - che il servizio di cui discute **non è un servizio pubblico essenziale che l'ente locale sia obbligato a garantire alla collettività amministrata, ma un servizio facoltativo** che l'ente locale può decidere discrezionalmente di attivare nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e per la fruizione del quale è normativamente previsto che l'utenza debba farsi carico del costo residuo non coperto da risorse comunali, eventualmente nella misura differenziata stabilita dallo stesso ente locale con provvedimenti di carattere generale.”*

T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365.

- Con riferimento ai servizi di cui al punto n. 18) - **trasporti funebri/pompe funebri**, si evidenzia che questa categoria è stata dapprima sostituita dal comma 4, art. 2, D.M. 1 luglio 2002, abrogato dall'art. 4, D.M. 16 maggio 2006, che ha inoltre disposto il ripristino dell'originaria formulazione del presente numero. L'elencazione di questi servizi è stata però oggetto di ulteriore e più recente modifica, che ha cassato quello che si riferisce alla gestione degli impianti d'illuminazione votiva dei cimiteri comunali: l'art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto che "Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125". Cionondimeno, per il giudice amministrativo (Cons. di Stato-Sez. V, sentenza 27 maggio 2014, n. 2716) tale servizio, strettamente collegato ai servizi cimiteriali e da sempre attratto nella relativa disciplina, **non cessa di avere le caratteristiche per essere inquadrato tra quelli a domanda individuale, e come tale soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi** ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di gestione, stabilito, ove il servizio è svolto dal Comune, con deliberazioni annuali anteriori all'approvazione del bilancio e a questo allegate, ex art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con riferimento ai servizi di cui al punto n. 20) - **collegamenti alle centrali operative della polizia**

locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi, occorre precisare che detta fattispecie è stata introdotta dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, art. 1-bis, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, ad integrazione dell'elenco dei servizi a domanda individuale contenuto nel citato D.M. 31 dicembre 1983.

Per i sopradetti servizi, quindi, gli enti erogatori sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

VISTO l'allegato prospetto indicante detti tassi di copertura.

VISTO l'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ora articoli 242 e seguenti del TUEL sull'ordinamento degli enti locali, a mente del quale sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali (36%) di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, mentre gli altri enti locali non hanno limiti di copertura. .

VISTO l'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ora articoli 242 e seguenti del TUEL sull'ordinamento degli enti locali, a mente del quale sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali (36%) di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, mentre gli altri enti locali non hanno limiti di copertura. .

RIFERIMENTI NORMATIVI PER DETERMINAZIONE SITUAZIONE DI SQUILIBRIO STRUTTURALMENTE DEFICITARIA.

Precisato quanto segue in ordine ai parametri per stabilire se l'ente è strutturalmente deficitario: con **decreto del 18 febbraio 2013** il **ministro dell'interno** ha fissato i nuovi parametri obiettivi ai fini dell'individuazione della condizione di ente strutturalmente deficitario. Tali parametri si applicano al triennio decorrente dal 2013, per l'approvazione dei documenti con scadenza nell'anno e, pertanto, trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Il Tuel prevede, all'articolo 242 così come modificato dal dl n. 174/2012, che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono quelli che **presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una tabella contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari**. Il decreto ministeriale ha confermato, in linea generale, la struttura dei parametri già previsti nel triennio precedente, con decreto del 2009, con l'introduzione di alcune modifiche, necessarie sia per tener conto delle novità legislative sia per dettagliare meglio alcuni parametri. Delle novità introdotte, la prima riguarda i parametri nn. 2 e 3, sul **volume dei residui attivi** provenienti, rispettivamente, dalla gestione di competenza e complessivi. Dal volume dei residui, del Titolo I e III, sono esclusi quelli provenienti dal fondo sperimentale di riequilibrio e, in futuro, dal fondo di solidarietà comunale; a differenza del precedente decreto sono considerati, invece, i residui attivi provenienti dall'addizionale all'Irpef. Questa novella determina sicuramente un peggioramento dei due parametri, che non possono superare il 42 e il 65% dell'accertamento delle entrate della gestione di competenza, relativa agli stessi Titoli I e III, con le suddette esclusioni. Il peggioramento è dovuto al fatto che il fondo sperimentale è incassato, per la quasi totalità, nell'esercizio di competenza, mentre invece l'addizione all'Irpef è trattenuta dal sostituto d'imposta l'anno successivo, rispetto a quello di riferimento. Il parametro sulla **spese di personale** è considerato **deficitario** allorché è **superiore al 40% delle entrate correnti per i comuni sotto i 5 mila abitanti**, al 39 per i comuni fino a 30 mila abitanti e superiore al 38 per i restanti comuni. La novità del decreto in commento riguarda la consistenza delle **spese di personale** che debbono comprendere anche quelle sostenute per le società partecipate, gli uffici di supporto, i contratti di collaborazione e di somministrazione. Il valore deve essere calcolato al netto dei contributi finalizzati, con detrazione sia dal numeratore che dal denominatore. Modifiche più marginali si registrano anche per il parametro n. 5 e n. 10. Il primo è relativo all'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che è considerato deficitario se è superiore allo 0,5% delle entrate correnti. La novità è data dal fatto che è necessario considerare tali

procedimenti anche se non hanno prodotto vincoli sulla cassa. Il decimo e ultimo parametro è relativo al **ripiano degli squilibri in sede di provvedimenti di salvaguardia ed è considerato deficitario quando le misure di alienazione dei beni o l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è superiore al 5% delle spese correnti.** Il decreto chiarisce che è fatta salva la novella legislativa introdotta dal comma 445 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013, che dispone che i proventi dell'alienazione dei beni disponibili possono essere utilizzati soltanto per finanziare eventuali squilibri di parte capitale. Restano, invece, invariati rispetto al decreto ministeriale del 2009 i restanti parametri.

ATTESO che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, da allegare al certificato di rendiconto della gestione, contenente *parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari*. Il certificato è quello relativo al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

ATTESO CHE l'art. 234 comma 3 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e l'articolo 6 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 definiscono le voci da inserire nel totale dei costi.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Ricordato inoltre che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%.

Precisato che, ad ogni buon conto, secondo quanto evidenziato in **sentenza Numero 01229/2016** in data **19/05/2016 Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 27 aprile 2016**, pur se *"(...) il comma 5 dell'art. 243 opera, ai fini dell'applicazione della sanzione dell'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene evidenziato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura, un'equiparazione tra i Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie e i comuni che non inviino tempestivamente e correttamente compilata la documentazione richiesta, volta ad asseverare la sana gestione finanziaria e l'assenza di situazioni di squilibrio nella tenuta dei conti. Nelle more dell'invio della certificazione prescritta scatterebbe in sostanza una presunzione di deficitarietà che prevede l'automatica applicazione della sanzione. 8.) Questo Consiglio rileva invece l'impossibilità di ravvisare, nel testo del predetto comma 5, l'equiparazione alla quale allude il ministero. La previsione di cui al comma 5 è molto chiara nello stabilire che la sanzione ivi prevista può essere applicata solo "(al)le province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie...". La norma non sanziona, invero, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità per la presentazione e il controllo della certificazione, come peraltro determinate nel decreto ministeriale sunnominato, ma unicamente il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione o l'omessa*

dimostrazione di tale rispetto (ovvero l'omesso invio della prescritta certificazione) da parte degli enti strutturalmente deficitari. Ebbene, posto che in materia di sanzioni amministrative vigono i principi di stretta legalità e di tassatività delle previsioni punitive (con conseguente divieto dell'analogia), allora, nella fattispecie, ai fini dell'irrogazione di sanzioni, non può accordarsi rilevanza alle eventuali violazioni di tempi o di modalità di trasmissione della certificazione in assenza di una compiuta dimostrazione della sussistenza della condizione sostanziale di deficitarietà (prova quest'ultima che, nella fattispecie, difetta)."

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'**art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 7 dicembre 2012, n. 213**) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari e astenuti nessuno , espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri, presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che, a' sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il Comune di PerticaAlta in quanto **non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio**, a mente degli artt. 242 e 243 comma 2 lettera a) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, non è sottoposto alle norme vigenti in tema di controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ovvero dei servizi a domanda individuale, a mente dell'art. 243 comma 2 lettera a) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Di dare altresì atto che questo ente, **non trovandosi in situazione di deficitarietà o strutturalmente deficitaria, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione** prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
- 3) Di approvare l'allegato a) prospetto inerente l'individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2018 e le percentuali di copertura dei servizi medesimi, a' sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) d. lgs. N. 267/2000, con il dare atto che il medesimo forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed è parte integrante del Bilancio di Previsione 2018/2020.

Dopodichè con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 8, contrari n. = ed astenuti n. = su n. 8 consiglieri presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.

Allegato A)

1. SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA RETTA ANNUALE;
2. SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA MEDIA E 1^ SUPERIORE (percentuale di compartecipazione delle famiglie);
3. RETTA FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA;
4. SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA;
5. SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA
6. PASTI AGLI ANZIANI E DISABILI

COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE RIFERITE ALLE FASCE DI REDDITO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

FASCIA	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA RETTA ANNUALE	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA MEDIA E 1 ^a SUPERIORE: PERCENTUALE DI COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	RETTA FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA	SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA
1	€ 85,00	65%	€ 15,40	€ 3,70	€ 3,70
2	€ 97,00	70%	€ 16,50	€ 3,80	€ 3,80
3	€ 110,00	75%	€ 17,60	€ 4,00	€ 4,00
4	€ 122,00	80%	€ 18,70	€ 4,10	€ 4,10
5	€ 135,00	85%	€ 19,80	€ 4,20	€ 4,20
	N.B: Dal secondo figlio si applica lo sconto del 25% Per i residenti nelle frazioni di Noffo e Navono si applica lo sconto di € 10,00 per tutte le fasce	IMPORTI ANNUALI: BELPRATO-VESTONE € 388,00 PERTICA ALTA-VESTONE € 464,00 PERTICA ALTA-SALO' € 600,00 BELPRATO-IDRO € 464,00 BELPRATO-VOBARNO € 464,00 VESTONE-SALO' € 464,00 PERTICA ALTA-IDRO € 568,00 Tariffe soggette a possibili aumenti attuati dalla S.I.A.durante l'anno scolastico	N.B: Dal secondo figlio si applica lo sconto del 25%		PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI ALTRI UTENTI E ALUNNI NON RESIDENTI IL COSTO DEL PASTO E' DI € 4,20
<p>N.B:GLI UTENTI CHE NON PRESENTERANNO ENTRO I TERMINI STABILITI DAL COMUNE L'ATTESTATO I.S.E.E. VERRANNO INCLUSI NELLA 5^a FASCIA. GLI ALUNNI NON RESIDENTI VERRANNO INSERITI AUTOMATICAMENTE IN 5^a FASCIA. L'ADESIONE E CONSEGUENTE FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA MEDIA E RETTA FISSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, OBBLIGA A CORRISPONDERE L'INTERA SOMMA ANNUA SUDDIVISA IN RATE MENSILI ANCHE QUALORA L'UTENTE NON INTENDA PIU' USUFRUIRE DEI SERVIZI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO POICHE' L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DETERMINA UN IMPEGNO DI SPESA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</p>					

SERVIZIO PASTI ANZIANI E DISABILI	COSTO DEL SERVIZIO UNITARIO
	€ 6,00 PASTO UNITARIO

Prospetto indicante i tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici per l'anno 2018:

Descrizione del servizio	Entrate	Spese	% di copertura
Mensa scolastica – mensa anziani	40.000,00	55.260,00	72,38%
Servizio trasporto alunni	7.500,00	26.500,00	28,30%
TOTALE	47.500,00	81.760,00	58,10%

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: servizi a domanda individuale anno 2018. Art. 172 comma 1 lett. c) d. lgs. N. 267/2000..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 05.02.2018

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 05.02.2018

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto**

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
